

**REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO
DELL'EVASIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

(approvato con Delibera di G.C. n. 176 del 10/11/2022)

ART. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione dell'incentivo previsto dal comma 1091, Legge n 145/2018 (Legge finanziaria 2019), a favore del potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a incentivare l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento dell'evasione dell'IMU, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

ART. 2

Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio presso l'unità organizzativa dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Monselice denominata "Ufficio Tributi", nonché al personale interno all'Amministrazione Comunale, purché in ogni caso assegnato, anche temporaneamente, all'unità organizzativa stessa al fine di espletare l'attività in oggetto.
2. Sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - Il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria nonché responsabile di imposta;
 - Personale dell'Ufficio Tributi addetto all'attività di controllo (e di accertamento) come *infra* definita;
 - Personale non facente parte dell'Ufficio Tributi che collabora con quest'ultimo occasionalmente rimanendo assegnati ai servizi e/o al settore comunale di rispettiva appartenenza, individuato, sulla base del possesso di specifiche competenze tecniche specialistiche, a seguito di conferenza dei dirigenti dei settori interessati, coadiuvata dal segretario comunale (in seguito anche detto "Personale collaboratore").

ART. 3

Attività di controllo e funzioni

1. L'attività di controllo, volta ad individuare l'evasione tributaria, è realizzata nel rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione d'accertamento nonché di una sua adeguata programmazione.

2. Per recupero dell'evasione tributaria deve intendersi l'attività svolta dall'Ufficio Tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie, ivi incluse le omesse o parziali dichiarazioni annuali in autoliquidazione, ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.

3. L'attività di controllo consiste in tutti quei compiti di ordinaria e straordinaria gestione cui i soggetti interessati, come meglio individuati all'articolo che precede, sono chiamati a svolgere in conformità alle disposizioni legislative.

4. L'attività di controllo consiste altresì nella bonifica dei dati in possesso dell'Ufficio Tributi e nella successiva emissione di accertamenti d'ufficio ed in rettifica, di solleciti e alla formazione dell'elenco dei contribuenti morosi al fine dell'emissione degli atti coattivi.

5. Nell'ambito dell'attività di controllo i soggetti interessati di cui all'articolo che precede sono chiamati a svolgere le seguenti funzioni:

- Dirigente dell'Area Economico Finanziaria nonché responsabile di imposta.

Organizza , coordina, gestisce, sovrintende a tutte le funzioni e attività svolte dal gruppo di lavoro e predispone gli atti da sottoporre all'approvazione degli organi di governo dell'Ente. Spetta a quest'ultimo sottoscrivere le richieste ai contribuenti, gli avvisi di accertamento, i dinieghi, le rateizzazioni, le rettifiche e gli annullamenti degli stessi oltre che apporre il visto di esecutività sui ruoli e disporre gli eventuali rimborsi. Qualora l'avviso venga impugnato può assistere l'amministrazione nel contenzioso di fronte alle Commissioni Tributarie, fatti

salvi i casi di particolare complessità per i quali può essere prevista la nomina di un patrocinatore esterno all'Ente e di provata professionalità.

- Personale dell'Ufficio Tributi.

Ha il compito di programmare, in accordo con il Dirigente dell'Area, l'attività del gruppo di lavoro, coordinando l'azione delle diverse unità operative coinvolte. Spetta allo stesso, prima dell'inizio dell'attività, il compito di stilare annualmente una relazione nella quale sono elencate le attività che saranno operativamente svolte nell'esercizio. Parimenti spetta al medesimo la predisposizione, sentito il Dirigente dell'Area, della rendicontazione, al termine delle operazioni, dell'effettivo svolgimento dell'attività indicante i conteggi risultanti dagli accertamenti effettuati, al fine di poter quantificare i risultati raggiunti. Ha inoltre il compito di informare il Dirigente dell'Area in merito all'andamento delle azioni di recupero e di svolgere tutte quelle mansioni amministrative atte ad istruire e perfezionare il corretto iter procedurale che portano fino alla formazione degli avvisi di accertamento, per poi passare alla successiva fase di riscossione attraverso il controllo dei versamenti pervenuti, procedendo, in mancanza, alla eventuale iscrizione a ruolo.

- Personale collaboratore (tecnico e amministrativo)

Al personale che collabora con l'Ufficio Tributi, individuato solo in caso di effettiva necessità in sede di conferenza dei dirigenti dei settori interessati come specificato al precedente art. 2, co. 2, spettano esclusivamente quei compiti afferenti alla specifica area o settore di loro appartenenza ma connessi collateralmente al recupero dell'evasione.

ART. 4

Costituzione e quantificazione dell'accantonamento per il potenziamento uffici tributi e compenso incentivante

1. E' stanziato un accantonamento per le funzioni ovvero per le attività come *infra* definite. L'accantonamento è subordinato all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.
2. L'accantonamento è pari al 5% (cinque per cento) del maggior gettito IMU accertato e riscosso nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal rispettivo rendiconto approvato, indipendentemente dall'anno di notifica dei relativi atti di accertamento emessi dal Comune anche con il supporto di fornitori di servizi esterni non concessionari dell'attività di accertamento.
3. Ferme le condizioni di cui al precedente comma, l'accantonamento è costituito dal maggior gettito derivante dall'attività di accertamento dell'evasione IMU, effettivamente incassato a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, riferiti all'anno precedente a quello di riferimento. Sono comprese anche le somme derivanti dall'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario quali l'accertamento con adesione, la mediazione di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, il ravvedimento operoso nel caso in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative prodromiche all'accertamento fra le quali vi rientrano anche le richieste di documenti ed inviti a comparire. Sono altresì comprese le somme derivanti dall'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale per tutte le controversie tributarie IMU, in primo o in secondo grado, anche se instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione, come pure sono comprese quelle somme derivanti da piani di rateazione.
4. Ferme restando le modalità di costituzione e destinazione dell'accantonamento, la quantificazione definitiva di quest'ultimo si determina con riferimento alle riscossioni risultanti dall'ultimo rendiconto purché approvato nei termini stabiliti dal D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.
5. Il Comune destina una percentuale del 10% del fondo (prima percentuale di ripartizione dell'accantonamento) così come sopra costituito, per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Area Economico Finanziaria del Comune. Il predetto

potenziamento consiste nel miglioramento dei supporti tecnici e informatici dell'Area, al miglioramento del servizio al cittadino e nella formazione del personale adibito alle attività di controllo e accertamento tributario. Tale accantonamento è inteso al lordo dell'IVA ovvero di altri eventuali oneri comunque denominati se dovuti e laddove previsti dalla normativa applicabile alle citate spese.

6. Il Comune destina una percentuale del 90% del fondo (seconda percentuale di ripartizione dell'accantonamento) così come sopra costituito per un compenso incentivante a favore dei soggetti interessati dal presente regolamento impegnato nell'attività di controllo i cui coefficienti di allocazione destinati a questi soggetti sono rappresentati ai commi che seguono. Tale accantonamento è inteso al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico ente. L'attribuzione del compenso ha finalità premiante, in corrispondenza del raggiungimento di risultati di contrasto all'evasione tributaria.

7. I coefficienti di allocazione del compenso incentivante di cui al comma che precede sono attribuiti ai soggetti interessati dal presente regolamento nell'ambito delle seguenti percentuali:

Dirigente dell'Area Economico Finanziaria nonché responsabile di imposta	5%
Personale dell'Ufficio Tributi	70%
Personale collaboratore (tecnico ed amministrativo)	15%

8. I sopra indicati coefficienti percentuali di allocazione potranno variare solo nei casi in cui all'interno del gruppo di lavoro siano presenti solo alcune delle sopra indicate figure professionali diverse dal Dirigente dell'Area nonché responsabile di imposta. In siffatte ipotesi la relativa quota è allocata al Personale dell'Ufficio Tributi.

ART. 5

Modalità di erogazione e limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. In ciascun esercizio finanziario, ad avvenuta approvazione del rendiconto, il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, con propria determinazione provvederà a quantificare le somme riscosse nell'esercizio precedente, sia a competenza sia a

residuo, e ad impegnare l'importo del compenso, al lordo di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali.

2. L'erogazione dell'incentivo tra gli aventi diritto avviene a rendiconto approvato, con apposita determinazione del predetto Dirigente nella quale verranno illustrati l'attività svolta e i risultati conseguiti.

3. Le somme che costituiscono la quota accantonata destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente, così come l'IVA ovvero di altri eventuali oneri comunque denominati se dovuti e laddove previsti dalla normativa applicabile alle citate spese per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Area.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, compreso il Dirigente o apicale del settore, ai sensi dell'articolo 1 comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare annuo lordo individuale.

5. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare l'accantonamento per il potenziamento delle risorse strumentali di cui al precedente art. 4 comma 5 del presente regolamento.

6. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto così come stabiliti dal D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia di bilancio senza poter essere traslate all'anno successivo.

ART. 6

Contabilizzazione degli incentivi nel fondo delle risorse decentrate

1. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 comma 1091 della legge 145/2018 (Legge finanziaria 2019) confluiscono nel fondo ex art 67 co. 3 lett. c) del CCNL 21/05/2018, da utilizzare secondo la disciplina dell'art 68 comma 2 lett. b) del medesimo CCNL.

2. Tali risorse, seppur appostate in un capitolo di bilancio distinto dal fondo, devono essere inserite tra le risorse variabili.
3. Tali risorse tuttavia sono escluse dal limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come stabilito dal medesimo comma della Legge finanziaria 2019.

ART. 7

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo al giorno di esecutività della deliberazione giuntale di approvazione del medesimo.